



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIPARTO DI GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN TEMA DI
RECUPERO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI IN
FASE EMERGENZIALE DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del 7 gennaio 2026, n. 125

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Presidente) – Di Gioacchino Rosanna (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
(BENEFICI): IN GENERE

Contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19 - Rimborso - Controversia - Giurisdizione - Riparto

Massima

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie che hanno ad oggetto il recupero dei contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19, anche dando seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza del 24 luglio 2025 n. 124) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuivano le anzidette controversie alla giurisdizione tributaria.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 25, commi 4 e 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni
dalla l. 17 luglio 2020 n.77;

art. 1 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre
2020 n.176

Conformità

Corte Cost., 24 luglio 2025 n. 124; Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2023, n.
34851

Anno pubbl.

2026